



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08084 DEI DEPUTATI BOSCHI E GIACHETTI (res. n. 668 del 03 giugno 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, i deputati interroganti, traendo spunto da quanto riportato da organi di stampa e da un comunicato della Giunta della Camera penale di Napoli, concernente le vicende relative all'attività di intercettazione ambientale svolta all'interno del palazzo di giustizia di Napoli, sollevano specifici quesiti in ordine al rispetto delle prerogative dell'avvocatura ed al corretto bilanciamento tra esigenze investigative e garanzie costituzionali del processo.

In particolare, gli interroganti lamentano che nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli sarebbero state autorizzate ed effettuate attività investigative consistenti in riprese video, intercettazioni ambientali e osservazione dei colloqui svoltisi all'interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, nei pressi dell'aula di udienza, che hanno direttamente coinvolto il difensore di un imputato, pur in assenza di ipotesi di reato nei suoi confronti, e i familiari di quest'ultimo.

La questione segnalata è stata oggetto di immediata attenzione da parte dell'Amministrazione, in ragione della particolare delicatezza dei profili coinvolti,

attinenti, da un lato, alle esigenze investigative e, dall'altro, alla tutela delle prerogative della funzione difensiva e della riservatezza dei colloqui tra difensore e assistito.

A seguito delle richieste istruttorie formulate dalle competenti articolazioni ministeriali, sono stati acquisiti gli elementi informativi trasmessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Dalle relazioni trasmesse risulta che, nel corso dell'attività investigativa erano emersi plurimi, significativi e concordanti elementi indiziari attestanti un diffuso stato di timore per la propria incolumità da parte di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in un processo per omicidio. Tali elementi trovavano riscontro anche in procedimenti investigativi collegati, avviati a seguito di episodi intimidatori nei confronti di persone già escusse o destinate a essere escusse in dibattimento come testimoni del Pubblico Ministero.

Di conseguenza, per questi fatti veniva iscritto un autonomo procedimento penale, nell'ambito del quale il G.I.P. autorizzava attività di intercettazione telefonica e ambientale, comprese captazioni audio-video all'interno e in prossimità dell'aula di udienza ove era in corso di svolgimento il processo per omicidio, tra un familiare dell'imputato e i suoi accompagnatori e con i testi citati.

Successivamente, veniva depositata un'informativa di polizia giudiziaria finalizzata all'acquisizione, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle precedenti dichiarazioni rese da alcuni testimoni nel corso delle indagini preliminari.

Con ordinanza dibattimentale, la Corte disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei relativi verbali di sommarie informazioni testimoniali, ritenendo tuttavia prive di apprezzabile rilevanza probatoria le risultanze delle attività di intercettazione audio-video eseguite in occasione delle udienze e disponendone la restituzione al Pubblico Ministero.

Dalla relazione trasmessa è emerso che nel corso della procedura incidentale apertasi, in corso di dibattimento, ex art. 500 c. 4 c.p.p., fondata sull'attività di indagine

svolta dall'Ufficio di Procura, nessun colloquio, relativamente al procedimento ed al mandato difensivo, risulta intercettato.

Le attività captative autorizzate presso la tribuna e all'esterno dell'aula di udienza erano dirette nei confronti dei testi di accusa e del fratello dell'imputato e solo *“indirettamente e inevitabilmente le videoriprese in atto nei confronti di questi ritraevano anche alcuni legali in ragione della normale presenza di questi ultimi dinanzi all'aula di udienza”*.

Il compendio probatorio acquisito dalla Corte è stato da questa ritenuto pienamente idoneo a dimostrare l'avvenuta intimidazione dei testi del Pubblico Ministero.

In definitiva, il quadro informativo acquisito consente di affermare che l'attività investigativa è stata orientata esclusivamente all'accertamento di fatti di reato ipotizzato, senza che la funzione difensiva sia stata assunta quale oggetto dell'attività di captazione.

Dalle verifiche sinora effettuate non risultano elementi dai quali desumere allo stato conseguenze lesive per le prerogative difensive costituzionalmente garantite.

In ogni caso, la vicenda, per la sua evidente delicatezza istituzionale, richiama l'esigenza di presidiare con la massima attenzione la segretezza delle comunicazioni difensive, connotata dalla stessa sacralità della confessione religiosa, e di garantire la piena salvaguardia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)